



CONSORZIO DEL TICINO

Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Consorzio del Ticino

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE E PER
L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E
SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

(aggiornamento OTTOBRE 2025)

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 gennaio 2026)

PREMESSE

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di cassa economale, definendone le funzioni attribuite e le modalità per il suo espletamento, oltre che l'utilizzo dei fondi spesa.

2. Sono, altresì, disciplinate le modalità per la corretta acquisizione di beni, servizi e lavori necessari all'attività del Consorzio e di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito denominato "Nuovo Codice").

3. Attraverso il proprio potere di "autoregolamentazione", il Consorzio vuole individuare gli strumenti più adatti per agire con flessibilità, efficacia, efficienza, adottando procedure improntate a criteri di snellezza nei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori.

4. Il Regolamento è così strutturato:

SEZIONE 1: disciplina il funzionamento del servizio di cassa economale e le modalità di utilizzo del fondo cassa economale e dei fondi spesa per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il buon funzionamento dell'Ente;

SEZIONE 2: disciplina l'acquisizione di lavori, beni e servizi effettuati dal Consorzio nel corso della sua attività, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito denominato "Nuovo Codice").

SEZIONE I – SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

1. FONDO ECONOMALE

Per consentire l'effettuazione di spese in contanti è costituito un fondo economale, reintegrabile nel corso dell'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese, il cui importo non può eccedere € 5.000.

Con i fondi di cui al precedente comma l'economista:

- 1 esegue direttamente i pagamenti in contanti per le spese non soggette a fatturazione;**
- 2 rimborsa al presidente, ai consiglieri e ai dipendenti le somme relative ai pagamenti dagli stessi anticipati, nonché le somme necessarie per effettuare pagamenti in contanti.**

L'economista tiene un registro cronologico generale sul quale devono essere annotate tutte le operazioni effettuate.

2. PAGAMENTO IN CONTANTI

E' possibile disporre pagamenti in contanti per le seguenti spese, sempre che l'importo unitario di ciascuna di esse sia inferiore a mille euro:

- 1 piccole spese urgenti e indifferibili per il funzionamento dell'ufficio;**
- 2 spese per piccole riparazioni e manutenzione degli uffici e degli altri beni immobili;**
- 3 spese per bolli, atti amministrativi e simili;**
- 4 spese postali anche tramite corrieri;**

- 5 *spese per acquisto di libri, giornali, pubblicazioni periodiche, riproduzioni grafiche e simili;*
- 6 *spese per missioni e relativi anticipi;*
- 7 *spese di rappresentanza;*
- 8 *spese connesse con la gestione di auto di servizio, natanti e mezzi d'opera,*
- 9 *spese per piccola cancelleria;*
- 10 *spese per seminari e conferenze;*
- 11 *spese per la gestione del pronto soccorso sanitario.*

Il limite di mille euro di cui in precedenza opera anche quando siano effettuati più pagamenti frazionati inferiori alla soglia.

Il direttore conferisce l'incarico di economo/cassiere al personale dipendente per una durata non superiore a 12 mesi rinnovabile.

In caso di assenza programmata dell'Economo/Cassiere per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e in caso di assenza improvvisa o imprevista, lo stesso sarà sostituito dal Direttore.

Nei casi di assenza dell'Economo/Cassiere il Direttore svolgerà le funzioni in modo da rendere possibile la verifica delle operazioni da lui svolte.

3. RESPONSABILITÀ E COMPITI

L'Economo:

- è personalmente responsabile delle somme ricevute e delle eventuali differenze di cassa (eccedenze od ammanchi) sino a che tali somme siano in sua disponibilità e non ne abbia ottenuto legale scarico;
- è tenuto alla registrazione di tutte le spese effettuate;
- provvede ogni qual volta sia necessario al reintegro del fondo stesso.

4. GIUSTIFICATIVI

A ciascuna spesa effettuata con fondo di cassa economale o fondo spesa deve corrispondere un giustificativo (scontrini fiscali, fatture, biglietti di trasporto, ricevute fiscali etc.).

5. RENDICONTAZIONE

I pagamenti e i reintegri del fondo cassa economale e dei fondi spesa vengono mensilmente addebitati ai corrispondenti capitoli di Bilancio.

L'Economo deve provvedere ad annotare incassi, pagamenti e reintegri su apposito registro numerato.

SEZIONE II – ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI INFERIORI ALLA SOGLIA PREVISTA ALL'ART. 50 DEL “NUOVO CODICE”.

6. Modalità generali di acquisizione di lavori, servizi e forniture

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture deve procedersi, di norma, secondo le seguenti modalità:
 - a. adesione a Convenzioni, accordi quadro o ogni altro strumento contrattuale stipulato dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti qualora attivi e qualora il lavoro, il servizio e/o la fornitura offerti siano idonei a soddisfare le esigenze consortili sotto il profilo economico, qualitativo, quantitativo e delle modalità di consegna e di pagamento;
 - b. in mancanza degli strumenti di cui al punto a) o nel caso in cui quest'ultimi non

siano in grado di soddisfare le esigenze consortili, come sopra indicate, il lavoro, il servizio o la fornitura possono essere acquisiti, alternativamente:

b1. attraverso l'adesione a Convenzione Consip o ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

b2. mediante ricorso alle procedure disciplinate agli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento.

2. Eventuali deroghe alle modalità di affidamento di cui al comma precedente possono essere disposte solo in relazione a specifiche previsioni regolate dalla normativa di settore.

7. Affidamento di contratti di modico valore

1. L'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di € 5.000,00 esclusa IVA ed eventuali oneri può avvenire mediante affidamento diretto, anche con consultazione di un solo operatore economico, ***senza l'obbligo di applicazione del principio di rotazione.***

2. L'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto viene disposta in relazione alle seguenti motivazioni:

- a. congruità dei prezzi praticati, desunta rispetto a prezziari, cataloghi o incarichi analoghi già affidati dal Consorzio;
- b. tempi di erogazione della prestazione;
- c. miglior rapporto tra costo e prestazione offerta, valutato sulla base delle caratteristiche qualitative, delle modalità operative di realizzazione-anche in relazione ai costi di trasporto o correlati-, del prezzo praticato o dei tempi di esecuzione.

3. L'individuazione dell'operatore economico cui affidare i contratti di cui al presente articolo può prescindere dal ricorso ad Albi o Elenchi fornitori precedentemente costituiti e dal ricorso a strumenti di negoziazione telematica.

4. L'offerta dell'operatore economico deve essere formalizzata in forma scritta attraverso posta elettronica ordinaria o certificata, a seguito di richiesta di offerta formulata dagli uffici consortili.

5. La stipula del contratto relative alle fattispecie di cui al presente articolo avviene mediante apposito scambio di lettere, secondo l'uso del commercio e secondo le seguenti modalità:

- a. lo scambio deve avvenire mediante posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata;
- b. lo scambio prende avvio con la trasmissione dell'offerta da parte dell'operatore economico, debitamente sottoscritta dallo stesso in forma elettronica, che dovrà essere protocollata unitamente alla richiesta di offerta, qualora formalizzata;
- c. la determina di affidamento riporta i seguenti elementi minimi:

- i. oggetto dell'affidamento;
- ii. importo contrattuale;
- iii. indicazione dell'operatore economico aggiudicatario;
- iv. dichiarazione della congruità del prezzo da parte del Responsabile del Procedimento;
- v. le ragioni di scelta dell'operatore economico aggiudicatario;
- vi. le modalità e le tempistiche di pagamento;
- vii. il termine ultimo per l'esecuzione della prestazione *e la penalità in caso di ritardo*;
- viii. la dizione "di stipulare, con la presente, il contratto relativo alla fattispecie in oggetto", posta quale ultimo punto del determinato.

8. Affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50 commi a) e b) del "Nuovo Codice"

1. L'affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50 del "Nuovo Codice" è così dettagliato:

a. L'affidamento di contratti di lavori di importo superiore alla soglia di cui al precedente art. 8 ed inferiore alla soglia di **150.000** euro, può avvenire tramite affidamento diretto, anche con consultazione di un solo operatore economico.

b. L'affidamento di servizi e forniture, anche compresi i servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, di importo superiore alla soglia di cui al precedente art. 8 ed inferiore alla soglia di **143.000** euro può avvenire tramite affidamento diretto, anche con consultazione di un solo operatore economico.

2. L'individuazione degli operatori economici avviene mediante ricorso all' "Elenco Fornitori Telematico" presente sulla piattaforma di e-Procurement Sintel.

3. La consultazione di cui al precedente comma 1 può essere effettuata alternativamente:

a. Mediante ricorso alla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;

b. Mediante scambio di posta elettronica certificata o ordinaria tra il Consorzio e gli operatori economici individuati;

c. La corrispondenza in entrata dovrà essere protocollata unitamente alla richiesta di offerta, qualora formalizzata.

4. Nel caso in cui, nell'"Elenco Fornitori Telematico" della piattaforma Sintel, non sia possibile reperire operatori economici in grado di rispondere alle esigenze del Consorzio, l'individuazione degli stessi potrà essere effettuata mediante indagine esplorativa del mercato, svolta dal Responsabile del Procedimento, anche attraverso una valutazione dei siti web degli operatori economici operanti nel settore oggetto dell'affidamento. Gli esiti di tale indagine esplorativa del mercato devono essere formalizzati e conservati agli atti.

5. La richiesta di offerta deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. l'indicazione del fabbisogno da soddisfare;
 - b. l'oggetto e la durata dell'affidamento;
 - c. i criteri per la selezione delle offerte;
 - d. l'importo posto a base d'asta, qualora determinabile;
 - e. il termine ultimo per presentare offerta;
 - f. le modalità e le tempistiche di pagamento previste;
 - g. i requisiti di carattere morale e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico, da autocertificarsi da parte dell'operatore economico;
6. L'affidamento del medesimo incarico al contraente uscente ha carattere eccezionale e può essere disposto, *ai sensi dell'art. 48 e segg. del Nuovo Codice, motivando la scelta con la contemporanea sussistenza di tre presupposti:*
 - a. alla struttura del mercato in cui si inserisce la richiesta di collaborazione;*
 - b. all'effettiva assenza di alternative, espressa in riferimento al livello qualitativo offerto, alla tempestività di esecuzione o al contenimento delle spese di trasferta o di trasporto in ragione dell'importo del contratto da affidare;*
 - b. al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, con riferimento all'esecuzione dello stesso a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.*
7. La determina di affidamento deve riportare i seguenti elementi minimi:
 - a. Oggetto del contratto;
 - b. Denominazione, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'affidatario e degli altri invitati alla procedura;
 - c. Le ragioni della scelta dell'affidatario;
 - d. le motivazioni della deroga all'applicazione del principio di rotazione;*
 - e. L'importo contrattuale.
8. Nelle fattispecie di cui al presente articolo, la stipula del contratto avviene in forma telematica, mediante sottoscrizione con firma digitale di entrambe le parti di apposito disciplinare d'incarico, corredato da un documento separato riportante le relative clausole onerose, da approvare esplicitamente da parte dell'operatore economico. Per affidamenti di lavori, servizi o forniture con caratteristiche standard, il Responsabile del Procedimento

può disporre la sottoscrizione del contratto mediante le modalità di cui al precedente articolo 8.

9. Affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, commi a) e b), lettera a) e inferiori alle soglie di cui all'art. 50, commi c) ed e) del "Nuovo Codice"

1. *L'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro può avvenire con procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori economici e con applicazione del criterio di rotazione;*
2. *L'affidamento di forniture e servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a 143.000 euro e inferiore a 221.000 euro può avvenire con procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori economici e con applicazione del criterio di rotazione;*
3. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui al presente articolo avviene mediante pubblicazione sul profilo web del Consorzio, per un periodo non inferiore a 15 giorni, di apposito avviso di manifestazione di interesse.
4. Il termine minimo di cui al comma precedente può essere ridotto, per motivate ragioni di urgenza, a non meno di cinque giorni.
5. L'avviso di manifestazione di interesse contiene almeno i seguenti elementi minimi:
 - a. l'indicazione del fabbisogno da soddisfare;
 - b. l'oggetto e la durata dell'affidamento;
 - c. I requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del "Codice" ed i requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali che l'operatore economico deve possedere, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - d. i criteri per la selezione degli operatori economici;
 - e. l'importo posto a base d'asta;
 - f. il termine ultimo per manifestare interesse alla partecipazione.
6. La valutazione circa il possesso dei requisiti richiesti da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura viene svolta dal Responsabile del Procedimento.
7. Per gli affidamenti di cui al presente articolo, la stipula del contratto avviene in forma telematica, mediante sottoscrizione con firma digitale di entrambe le parti di apposito contratto d'appalto, corredato da un documento separato riportante le relative clausole onerose, da approvare esplicitamente da parte dell'operatore economico.

10. Affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 63 del "Codice"

Le disposizioni contenute nell'art. 63 del Codice 50/2016 sono confluite nell'art. 76 del "Nuovo Codice".

1. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui ***all'art. 76 del "Nuovo Codice"***, il Consorzio può procedere all'aggiudicazione di un appalto di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria mediante invito di un singolo operatore, anche per contratti eccedenti i limiti di importo di cui all'art. 10 del presente regolamento.
2. Tale procedura prende avvio con una trattativa privata tra il Responsabile del Procedimento e l'operatore economico, formalizzata attraverso PEC o posta elettronica. Tale trattativa è volta a garantire l'economicità della prestazione o del bene da acquistare.
3. Al termine della trattativa, il Responsabile del Procedimento adotta una determinazione di affidamento, che riporta i seguenti elementi minimi:
 - a. I presupposti che giustificano il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, con riferimento ad eventuali documenti in possesso dell'operatore economico (dichiarazione di unicità del fornitore, brevetti, proprietà intellettuale ecc.);
 - b. Gli esiti della trattativa privata;
 - c. La valutazione della congruità del prezzo offerto, effettuata dal Responsabile del Procedimento anche in relazione ad una delle seguenti motivazioni:
 - i. incarichi analoghi per altre pubbliche amministrazioni svolti dal fornitore;
 - ii. incarichi analoghi affidati dal Consorzio;
 - iii. prezzo di mercato di forniture o servizi similari;
 - iv. livello qualitativo del bene o del servizio da acquistare.
 - d. La denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA dell'affidatario;
 - e. L'importo complessivo dell'affidamento.
4. Per contratti di importo superiore alle soglie di cui ***all'art. 50 commi a) e b) del "Nuovo Codice"*** affidati con il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, la determina è comunque preceduta dall'acquisizione del PassOE del concorrente e diventa efficace al termine dei controlli previsti dalla normativa di settore.
5. Per gli affidamenti di cui al presente articolo, la stipula del contratto avviene secondo le modalità indicate negli artt. 8, 9 e 10 in funzione degli importi in essi indicati.

11. Rimando alla normativa di settore

1. I servizi ricompresi all'art. 17 del "Codice" non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Per ogni fattispecie non disciplinata dal presente regolamento, si rimanda al decreto legislativo **36/2023** e ad ogni altra normativa di settore.
3. Le soglie di importo di cui agli articoli della presente sezione sono da intendersi automaticamente modificate in caso di aggiornamenti normativi.